

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, *JFE Engineering Corp.*, *Nippon Steel Corp.*, *JFE Steel Corp.* e *Sumimoto Metal Industries Ltd/Commissione delle Comunità europee*, che annulla parzialmente la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura) [notificata con il numero C(1999) 4154] e che riduce l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *La Sumimoto Metal Industries Ltd è condannata alle spese nella causa C-403/04 P e la Nippon Steel Corp. è condannata alle spese nella causa C-405/04 P.*

⁽¹⁾ GU C 284 del 20.11.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 — Dalmine SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-407/04 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Mercati dei tubi in acciaio senza saldatura — Protezione dei mercati nazionali — Contratto di fornitura — Diritti della difesa — Autoincriminazione — Elementi probatori di origine anonima — Ammenda — Motivazione — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Dimensioni del mercato rilevante e dell'impresa interessata — Circostanze attenuanti)

(2007/C 56/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Dalmine SpA (rappresentanti: avv.ti A. Sinagra, M. Siragusa e F. Moretti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan, e F. Amato, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, causa T-50/00, Dalmine SpA/Commissione delle Comunità europee, che dispone il parziale annullamento della decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura) [notificata con il numero C(1999) 4154], e fissa l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Dalmine SpA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 300 del 4.12.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007 — Salzgitter Mannesmann GmbH, già Mannesmannröhren-Werke GmbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-411/04 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Mercati dei tubi in acciaio senza saldatura — Processo equo — Elementi probatori di origine anonima — Ammenda — Cooperazione — Parità di trattamento)

(2007/C 56/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Salzgitter Mannesmann GmbH, già Mannesmannröhren-Werke GmbH (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan e H. Gading, agenti, avv. H.-J. Freund, Rechtsanwalt)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 8 luglio 2004, causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG contro Commissione, nella parte in cui essa respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (caso IV/E-1/35.860-B — Tubi d'acciaio senza saldatura) (GU 2003, L 140, pag. 1) — Diritto a un processo equo — Erronea applicazione dell'art. 81 CE — Principio della parità di trattamento

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Salzgitter Mannesmann GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 273 del 6.11.2004.